



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 60 del 30/12/2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 - PERIODO DAL 31/12/2021 AL 9/01/2022

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" il quale tra l'altro ha:

- prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022;
- esteso l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, anche in zona bianca fino al 31 gennaio 2022;
- previsto, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- previsto, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9 quater del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021.
- previsto, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione (di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), ai soli possessori di green pass rafforzato (di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021).



- disposto, sino al 31 Gennaio 2022, il divieto delle feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti, nonché sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Vista la propria precedente Ordinanza n. 54 del 16/12/2021 con la quale sono state adottate misure precauzionali ed eccezionali per il contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 56 del 17/12/2021 con la quale sono state integrate le misure precauzionali ed eccezionali adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, come richiesto dall'ATS Sardegna nella nota acquisita al protocollo il 17/12/2021 n. 41581;

Vista la nota Integrativa all'ordinanza sindacale n. 56 del 17/12/2021 del 18/12/2021, la quale ha fornito precisazioni sulla partecipazione alle cerimonie religiose, sulla chiusura delle palestre e sull'ingresso e uscita dal territorio comunale;

Vista la propria precedente Ordinanza n. 57 del 21/12/2021 con la quale è stata prevista riapertura del mercato settimanale e sono state disposte le conseguenti misure precauzionali per lo svolgimento dello stesso;

Vista l'ordinanza 2 dicembre 2021 del Ministero della Salute. Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali";

Considerato l'andamento dei contagi registrato nelle ultime settimane;

Ritenuto di dover mantenere un livello delle restrizioni adeguato all'attuale situazione sanitaria con l'adozione delle misure sottoelencate, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;

Dato atto che la presente ordinanza potrà essere revocata in presenza del miglioramento della situazione epidemiologica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

per il periodo dal 31/12/2021 al 9/01/2022 (compreso), come misure precauzionali eccezionali aggiuntive a quelle obbligatorie già previste dal Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221:

- La sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia private e gli asili nido;
- la sospensione dei cortei funebri;
- l'accesso ai mercati e mercatini all'aperto laddove sia prevedibile l'assembramento di popolazione, è consentito esclusivamente ai possessori del green pass;
- la sospensione di eventi sportivi e culturali;
- la chiusura delle biblioteche;
- la chiusura del centro di aggregazione sociale (ludoteca e centro anziani);
- la sospensione del catechismo;
- la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto non agonistiche;
- la sospensione di attività sociali quali gruppo scout;
- la chiusura di tutte le ludoteche presenti nel territorio comunale;
- il divieto dell'uso dei giochi presenti nelle aree attrezzate per il gioco nei parchi comunali.



- l'ingresso alle strutture esterne dedicate alla somministrazione dei bar, ristoranti, circoli, sale giochi è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato;
- la chiusura di palestre, piscine, scuole di ballo. È consentita l'attività svolta negli spazi aperti ai possessori di green pass e sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli vigenti.
- l'ingresso alle attività di cura della persona (parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuatori, centri massaggi) sono consentite esclusivamente ai possessori di green pass;
- le attività sportive agonistiche sono consentite senza la presenza di pubblico;
- l'ingresso e l'uscita dal territorio comunale è consentito esclusivamente ai possessori di green pass, negli altri casi l'ingresso e l'uscita è autorizzata solo per motivate esigenze quali: attività lavorativa, salute e reperimento di beni di prima necessità;

Il Comando di Polizia Municipale è demandato il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 30/12/2021

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

La presente ordinanza viene pubblicizzata tramite il sito comunale e trasmessa:

Alla Prefettura di Cagliari

Alla Legione Carabinieri Sardegna stazione di Capoterra

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Capoterra

Ai Dirigenti Scolastici responsabili dei singoli istituti presenti nel territorio comunale

All'Ufficio Scolastico Territoriale/USP (CA)

All'ATS Sardegna ASSL Cagliari – Dipartimento Igiene Sanità Pubblica

Alla Società Markas

Ai Responsabili delle ludoteche

Alla soc. Tour Baire